



TRIBUNALE DI COMO

Protocollo per la liquidazione dei compensi ai Difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai Difensori d'ufficio di soggetti insolventi o di soggetti irreperibili di fatto o di diritto.

PRESENTAZIONE

Questo protocollo di intesa nasce da una sinergia tra i Magistrati penali del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Como e Lecco ed è stato redatto tenendo in considerazione la realtà del locale Tribunale, nonché le esigenze di celerità e speditezza nella procedura di liquidazione.

Il presente Protocollo sostituisce ogni precedente accordo.

Trattasi di importi mutuati dal protocollo del CNF e con esso comparati alla luce delle voci delle tabelle di legge, già applicati i correttivi di riduzione per ogni fase e grado del procedimento penale, ivi compresa la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

Inoltre, sono state individuate delle variabili che possono essere utilizzate in aumento a seconda della complessità del procedimento.

Il tutto è stato trasfuso e verrà diffuso unitamente ad un formulario su file Excel, cosicché divenga agevole predisporre la propria istanza da far liquidare al Giudice.

Sarà impegno dei Magistrati e degli Avvocati attenersi alle disposizioni e quantificazioni del presente Protocollo.

Gli Avvocati, inoltre, renderanno dichiarazione espressa, tramite il formulario su file Excel di cui sopra, di aver utilizzato, per la richiesta di liquidazione, le voci del presente Protocollo tenuto conto, anche per i "compensi base", delle "fasi" effettivamente affrontate, oltre a usare i formulari in questione redatti sulla base di esso.

Va da sé che i casi particolari potranno essere trattati, se il Difensore non riterrà di dover aderire alle voci del protocollo, con la predisposizione di istanze ad hoc, le quali verranno valutate dal Giudice nei tempi e modi di legge.

PRINCIPI GENERALI

Il presente protocollo si propone di predisporre un prontuario, aggiornato ai principi di cui all'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 27.12.2013 n. 147 ed al Decreto del Ministro della Giustizia 10.3.2014 n. 55, in vigore dalla data del 3.4.2014, e come successivamente modificato, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi ai Difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai Difensori d'ufficio dei soggetti irreperibili, di diritto o di fatto, e dei soggetti insolventi.

Gli obiettivi che hanno ispirato la predisposizione del protocollo sono:

- standardizzazione della modulistica in uso e uniformità dei criteri di liquidazione tra tutti i Giudici penali;
- riduzione del numero del contenzioso in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti di diniego o di riduzione dei compensi;
- riduzione dei tempi tecnici tra l'emissione del decreto di pagamento e la corresponsione dei compensi al Difensore/beneficiario;
- riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche e varie).

Le parti concordano sui principi generali appena esposti per il raggiungimento dei quali saranno seguite le seguenti procedure:

- i Difensori predisporranno l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base del modello allegato al presente documento, che andrà integrato tenendo conto delle singole posizioni (All. n. 1); essa andrà depositata, come previsto dall'art. 93 D.P.R. 115/02, in Cancelleria;
- l'istanza di liquidazione dell'onorario per i soggetti non abbienti andrà depositata al termine di ogni singola fase, specificandosi che, tra esse, rientra anche quella delle indagini preliminari, da presentarsi al Giudice per le Indagini Preliminari e non ai Giudici delle fasi successive;
- i Difensori depositeranno istanza di liquidazione e nota spese sia nel caso di patrocinio a spese dello Stato che nel caso di irreperibile di diritto o di irreperibile di fatto, qualora sussistano già le condizioni documentali di cui al punto D) (pag. 13) del presente Protocollo, sulla base dei modelli predisposti (All. n. 2); in ogni caso i Difensori dovranno depositare l'istanza di liquidazione e la nota spese tramite il sito *lsg.giustizia.it*, salve restando eventuali diverse disposizioni normative ed organizzative;
- nei soli procedimenti celebrati con rito direttissimo, ove il processo si concluda in una sola udienza, il Difensore depositerà in udienza l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la propria istanza di liquidazione; il provvedimento di liquidazione potrà essere emesso dal Giudice anche fuori udienza, con deposito del provvedimento di liquidazione medesimo presso la cancelleria e notifica dello stesso al Difensore a mezzo PEC. In alternativa, il Difensore, in udienza, potrà riservare il deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a mezzo PEC nei 20 giorni successivi;
- con riferimento alla difesa d'ufficio prestata nei confronti di soggetti insolventi, il Difensore presenterà l'istanza di liquidazione una volta che abbia inutilmente esperito la procedura

esecutiva volta alla riscossione dei compensi. In tal caso il Difensore avrà diritto ad un rimborso forfettario del compenso per il procedimento monitorio e per la procedura esecutiva esperita infruttuosamente, pari ad **Euro 650,00 a titolo di competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni e delle spese documentate eventualmente sostenute dal Difensore.**

Al fine di consentire l'attuazione delle suddette procedure è stato previsto, per i procedimenti in relazione ai quali è stato possibile prevedere parametri fissi, un prontuario dei compensi, distinti per le singole fasi previste dal D.M. 10.3.2014 n. 55.

Si allegano i seguenti modelli da utilizzare in regime di convenzione con l'avvertenza che gli stessi sono stati distinti a seconda che il processo si svolga dinanzi al Tribunale Monocratico, al Tribunale Collegiale, alla Corte d'Assise, al Tribunale del Riesame, all'Ufficio Gip/Gup, al Giudice di Pace o, in sede di rinvio, dalla Corte di Cassazione per le ipotesi di cui all'art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, conformemente alle nuove previsioni contenute nella tabella 15 per i giudizi penali di cui al D.M. 147 del 13.08.2022.

TABELLE PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE

GIUDIZI AVANTI AL GIUDICE DI PACE	
<i>Opposizione alla richiesta di archiviazione</i>	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 280,00
Totale	€ 469,00
<i>Sentenze ex art. 129 c.p.p. remissione di querela conclusasi in una o due udienze ed estinzione del reato per condotte riparatorie ex art 35 D.Lgs. 274/2000</i>	
Fase di studio	€ 189,00
Fase decisoria	€ 331,00
Totale	€ 520,00
<i>Sentenze ex art.129 c.p.p. con fase introduttiva (istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie)</i>	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 237,00
Fase decisoria	€ 331,00
Totale	€ 757,00
<i>Procedimento TU Immigrazione con consenso acquisizione atti</i>	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 237,00
Fase decisoria	€ 331,00
Totale	€ 757,00
<i>Giudizio ordinario</i>	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 237,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 378,00
Fase decisoria	€ 331,00
Totale	€ 1.135,00

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE

- partecipazione ad udienze istruttorie per ogni udienza oltre la seconda, purché non sia di mero rinvio e partecipazione ad udienze anche di rinvio, non determinato e, in ogni caso, non nell'interesse della parte ammessa al patrocinio, irreperibile di diritto o di fatto, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: **€ 100,00**
- in caso di costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: **€ 50,00**
- giudizio con più di 3 capi d'imputazione: **€ 150,00**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità da **€ 80 ad € 250,00**

INDAGINI PRELIMINARI	
Concluse con archiviazione o citazione a giudizio	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva (querele, memorie, etc.)	€ 331,00
Fase istruttoria (sopralluogo, attività ex art. 359,360 c.p.p. posteriore a quesito ex art 357 c.p.p., conferimento incarico a consulente ex artt. 359, 360 c.p.p., quesito, etc)	€ 520,00
Fase decisoria (memorie ex artt. 367 e 415 bis c.p.p. che definiscano il procedimento)	€ 615,00
Totale	€ 1.892,00

INDAGINI DIFENSIVE	
Fase di studio	€ 426,00
Fase istruttoria	€ 709,00
Totale	€ 1.135,00

GIP	
<i>Decreto penale di condanna non opposto</i>	
Fase di studio	€ 426,00
<i>Decreto penale con sostituzione pena LPU</i>	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Totale	€ 804,00
<i>Oblazione in fase di indagini</i>	€ 426,00

<i>Sentenza ex art. 129 c.p.p.</i>	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Totale	€ 804,00
<i>MAP in fase di indagine e con opposizione a decreto penale di condanna</i>	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 500,00
Fase decisoria (solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione del programma non dovesse procedere regolarmente e venissero presentate controdeduzioni e/o fissata udienza come da Protocollo MAP, datato 24.07.2024)	€ 709,00
Totale	€ 1.635,00
Ove la prova desse esito negativo ed il giudizio riprendesse, alle voci sopra indicate andranno aggiunte le voci avanti all'Autorità Giudiziaria di riferimento relative alle ulteriori attività effettivamente svolte	
<i>Giudizio ex art. 408-410 c.p.p.</i>	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva (atto di opposizione)	€ 378,00
Fase decisionale con partecipazione udienza GIP	€ 709,00
Totale	€ 1.513,00
<i>Convalida di arresto</i>	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva (deposito memorie persona offesa e istanza modifica misura cautelare)	€ 189,00
Fase istruttoria (interrogatorio di garanzia)	€ 237,00
Fase decisoria (ove prevista)	€ 355,00
Totale	€ 970,00

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GIP

- per ciascuna udienza dopo la prima (purché non sia udienza di mero rinvio): **€ 80,00**
- variabili in aumento valide per il giudizio cautelare: giudizio con più di 3 capi di imputazione relativi al proprio assistito + **20%**
- variabile in aumento valida per Giudizio ex art. 408-410 c.p.p.: deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità da **€ 100,00 ad € 300,00**

GIUDIZIO AVANTI AL GUP	
<i>Udienza filtro semplice con rinvio a giudizio e MAP</i>	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 500,00

Fase decisoria (solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione del programma non dovesse procedere regolarmente e venissero presentate controdeduzioni e/o fissata udienza come da Protocollo MAP, datato 24.07.2024)	€ 709,00
Totale	€ 1.324,00
Ove la prova desse esito negativo ed il giudizio riprendesse, alle voci sopra indicate andranno aggiunte le voci del giudizio avanti al GUP relative alle ulteriori attività effettivamente svolte	
<i>Udienza preliminare con istruttoria, giudizio abbreviato condizionato sia da udienza preliminare sia da giudizio immediato</i>	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Fase istruttoria	€ 520,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 2.033,00
<i>Udienza preliminare con abbreviato non condizionato sia da udienza preliminare sia da giudizio immediato sia da decreto penale di condanna</i>	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.513,00
<i>Compenso per udienza preliminare con patteggiamento, ovvero patteggiamento ex art. 447c.p.p.</i> € 1.135,00 (fase di studio e decisoria)	
<i>Compenso per incidente di esecuzione</i>	
A seconda della complessità della questione e dell'articolazione delle difese	Da € 426,00 ad € 1.135,00

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GUP

- In caso di costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: **€ 100,00**
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza, anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocino a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: **€ 100,00**
- giudizio con più di 3 capi di imputazione relativi al proprio assistito: **+20%**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità da **€ 100,00 ad € 300,00**
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: **€ 200,00**
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p.: **€ 200,00**

GIUDIZIO DIRETTISSIMO con convalida d'arresto	
<i>In assenza di riti alternativi (art. 451, commi 1,2,3,4, c.p.p.) o di trasformazione in rito abbreviato condizionato: € 1.500,00</i>	
<i>In caso di trasformazione in rito abbreviato secco/patteggiamento € 1.300,00</i>	

- Aumento secco per i reati di competenza collegiale € 200,00

TRIBUNALE MONOCRATICO	
<i>Compenso per giudizio da citazione diretta o da rinvio a giudizio</i>	
Fase di studio	€ 237,00
Fase introduttiva	€ 284,00
Fase istruttoria	€ 567,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.797,00
<i>Compenso per udienza predibattimentale (compresi i casi di oblazione, sentenza ex art. 129 c.p.p. o ex art. 469 cpp —162 ter c.p. e 420-quater c.p.p., patteggiamento, giudizio abbreviato non condizionato, remissione di querela)</i>	
Fase di studio	€ 237,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 946,00
<i>Compenso per udienza predibattimentale in caso di giudizio abbreviato condizionato</i>	
Fase di studio	€ 237,00
Fase istruttoria	€ 567,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.513,00
<i>Compenso per tutto il giudizio in caso di messa alla prova con esito positivo della stessa</i>	
Fase di studio	€ 237,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Fase decisoria (solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione del programma non dovesse procedere regolarmente e venissero presentate controdeduzioni e/o fissata udienza come da Protocollo MAP, datato 24.07.2024)	€ 709,00
Totale	€ 1.324,00
Ove la prova desse esito negativo ed il giudizio riprendesse, alle voci sopra indicate andranno aggiunte le voci del giudizio avanti al Tribunale monocratico relative alle ulteriori attività effettivamente svolte	
<i>Compenso per incidente di esecuzione</i>	
<i>A seconda della complessità della questione e dell'articolazione delle difese</i>	Da € 237,00 ad € 946,00

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

- In caso di costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: **€ 100,00**
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza istruttoria, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza: **€ 100,00**
- aumento oltre la seconda udienza anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: **€ 100,00**
- giudizio con più di 3 capi di imputazione relativi al proprio assistito: **+ 20%**
- deposito di conclusioni scritte: **€ 100,00**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità **da € 100,00 ad € 300,00**
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: **€ 200,00**
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p. **€ 200,00**

Giudizio d'appello davanti al tribunale monocratico avverso sentenze emesse dal GDP	
Fase di studio	€ 237,00
Fase introduttiva	€ 284,00
Fase istruttoria (meramente eventuale)	€ 567,00
Fase decisoria (no in caso di remissione di querela)	€ 709,00
Totale	€ 1.797,00
<i>Impugnazione ex art. 410 bis c.p.p. € 993,00 (introduttiva e decisionale)</i>	

TRIBUNALE COLLEGIALE	
<i>Compenso per giudizio</i>	
Fase di studio	€ 237,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Fase istruttoria	€ 709,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 2.033,00
<i>Compenso per incidente di esecuzione</i>	
<i>A seconda della complessità della questione e dell'articolazione delle difese</i>	Da € 237,00 ad € 946,00

- Ipotesi diverse dal dibattimento ordinario: **+ € 300,00** rispetto a quanto previsto per il procedimento monocratico

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE COLLEGIALE

- In caso di costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: **€ 100,00**
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza istruttoria, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza, anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: **€ 100,00**
- giudizio con + di 3 capi di imputazione relativi al proprio assistito: **+ 20%**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità **da € 100 ad € 300,00**
- deposito di conclusioni scritte: **€ 100,00**
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: **€ 200,00**
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p.: **€ 200,00**

CORTE D'ASSISE	
<i>Compenso per giudizio</i>	
Fase di studio	€ 378,00
Fase introduttiva	€ 709,00
Fase istruttoria	€ 1.182,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	€ 3.687,00

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'ASSISE

- In caso di costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: **€ 100,00**
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza istruttoria, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza: **€ 200,00**
- aumento oltre la seconda udienza, anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: **€ 100,00**
- giudizio con più di 3 capi di imputazione relativi al proprio assistito: **+ 20%**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità **da € 100,00 ad € 300,00**
- deposito di conclusioni scritte da parte del Difensore dell'imputato: **€ 200,00**
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: **€ 200,00**
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p.: **€ 200,00**

RIESAME REALE	
<i>Giudizi senza fase introduttiva (motivi non scritti del Difensore)</i>	
Fase di studio	€ 189,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 898,00
<i>Giudizi con fase introduttiva (con motivi scritti del Difensore)</i>	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 615,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.513,00

GIUDIZI DI CASSAZIONE	
(nelle ipotesi di cui all'art. 83 c. 2 d.p.r. 115/02 e salvi i casi di declaratoria di inammissibilità)	
<i>Giudizi senza fase introduttiva (motivi non scritti del Difensore)</i>	
Fase di studio	€ 473,00
Fase introduttiva	€ 1.323,00
Fase decisoria (eventuale)	€ 1.371,00
Totale	€ 3.167,00

Alle somme sopra indicate in tutte le tabelle precedenti va applicato l'aumento di cui all'art. 12, comma 2, D.M. 55/2014, il quale sancisce che: *“quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto”*.

ALLE SOMME SOPRA INDICATE IN TUTTE LE TABELLE PRECEDENTI VANNO AGGIUNTE LE SPESE ANTICIPATE E DOCUMENTATE, OLTRE SPESE GENERALI 15% + CPA + IVA

LE SOMME SOPRA INDICATE TENGONO GIA' CONTO DI OGNI RIDUZIONE PREVISTA DALLA LEGGE, IVI COMPRESA LA RIDUZIONE DI 1/3 AI SENSI DELL'ART. 106 BIS D.P.R. 115/2002.

Ciascuna nota è formulata in linea con il dettato normativo dell'art. 12 D.M. 55/2014, che prevede 4 fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria).

Nella fase di studio, ovviamente reiterabile rispetto alla progressione del procedimento/processo presupponendo modalità e finalità diverse per ciascuna fase procedimentale/processuale, sono compresi l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le

consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente che esauriscano l'attività precedente e siano resi in momento antecedente alla fase introduttiva.

Nella fase introduttiva sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.

Nella fase istruttoria o dibattimentale sono compresi le richieste (comprese quelle di riti alternativi), gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste testimoniali, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni, consulenti, indagati o imputati di reato connesso o collegato.

Nella fase decisoria sono comprese le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Il compenso per ciascuna fase (ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014), comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Gli importi per le quattro fasi sono stati calcolati su accordo di tutte le parti che sottoscrivono il presente protocollo, partendo dal valore medio di cui alla Tabella 15 relativa ai giudizi penali di cui al D.M. 55/2014, prevedendo percentuali di riduzione variabili in base alla tipologia del giudizio ed alle vigenti previsioni di legge.

I valori così risultanti sono quelli che andranno utilizzati per le liquidazioni senza alcuna ulteriore riduzione, fatta eccezione per quelle riferite alla mancanza di fase di cui sopra.

Poiché l'art. 12 comma 1 del D.M. 55/2014 prevede che i parametri medi generali previsti per i giudizi penali dalla allegata tabella 15 possono "di regola" essere aumentati fino all'80% o diminuiti fino al 50% e che il Giudice deve tenere conto, ai fini della liquidazione del compenso, "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, etc.", in ragione della loro particolare semplicità sono state concordate riduzioni anche maggiori, ferma restando l'inderogabilità dei minimi previsti dal D.M. 55/2014¹ e la possibilità del Giudice di liquidare un compenso superiore in relazione alla specificità e complessità delle singole vicende.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 17, la misura del compenso spettante al praticante abilitato al patrocinio è ridotta di regola della metà rispetto a quello spettante all'Avvocato.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 sarà liquidata anche una somma per rimborso spese forfetarie, nella misura prevista dalla legge, oltre al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni (comprese eventuali spese per trasferta).

Per i processi di particolare complessità e, comunque, per ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, le richieste di liquidazione eventualmente in deroga alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo.

¹Cass. civ. sez. II, 13.08.2024, n. 22768; Cass. civ. sez. II, 20.10.2023, n. 29184; Cass. civ. sez. II, 07.03.2019, n. 6686

L'introduzione del presente protocollo potrà essere rivalutata con riunioni annuali tra rappresentanti del Tribunale, C.O.A. e C.P., al fine di esaminare eventuali criticità e procedere ad eventuali rettifiche o aggiornamenti.

Modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione

L'istanza di liquidazione e la nota spese devono essere depositate tramite il sito *lsg.giustizia.it* come indicato nella parte dei principi generali, e ciò anche in momento successivo alla conclusione della fase di riferimento.

L'Autorità Giudiziaria — considerata anche la previsione dell'art. 83, c. 3 bis, D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.), introdotta dall'art. 1, c. 783, L. 28/12/2015 n. 208 ("Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta") — provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la camera di consiglio per la decisione del giudizio e darà lettura del decreto di liquidazione contestualmente al provvedimento conclusivo del giudizio (in tal caso la lettura equivale a notifica).

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria riservi la propria decisione in merito al giudizio principale (ad es. incidente di esecuzione, ovvero opposizione alla richiesta di archiviazione), il decreto di liquidazione verrà trasmesso alla parte richiedente tramite posta certificata.

Affinché l'Autorità Giudiziaria possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione, la relativa richiesta deve essere presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata reperibile sul sito del C.O.A e della C.P. di Como-Lecco.

A) Al momento della richiesta di liquidazione, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Difensore avrà quindi cura di depositare a mezzo LSG Giustizia:

- 1) istanza di liquidazione (l'istanza deve contenere l'indicazione del numero di procedimento, il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo, i recapiti telefonici e l'e-mail del professionista istante);
- 2) decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- 3) stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari) specificamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione, che sarà reso disponibile sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo.

B) In caso di soggetto dichiarato irreperibile, il Difensore dovrà allegare il decreto di irreperibilità

C) **In caso di sentenza ex art. 420 quater c.p.p.**, il Difensore dovrà allegare la sentenza da cui risulti l'irreperibilità dell'assistito. Nel caso in cui, nelle more tra l'emissione della sentenza e la liquidazione, l'imputato venga reperito, fermo restando il diritto a ottenere la liquidazione per l'attività svolta sino al momento dell'emissione della sentenza ex art. 420 quater c.p.p., non si potrà più applicare la disciplina di cui al presente punto, dovendosi ricorrere, in caso di insolvenza, a quella prevista di seguito per il "Recupero giudiziale del credito nei confronti del proprio assistito insolvente".

D) In caso di imputato irreperibile di fatto, al fine di dimostrare l'irreperibilità di fatto del proprio assistito, il Difensore dovrà produrre:

D.1) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato

- a) Parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
- b) Debita richiesta finalizzata al rintraccio dell'assistito all'Ufficio Anagrafe di appartenenza, all'AIRE e al DAP. L'attività si riterrà perfezionata nel caso in cui le risposte siano negative, ovvero nell'ipotesi in cui il Difensore dimostri di aver presentato richiesta ai suddetti uffici senza aver ricevuto risposta entro il termine di 90 giorni, e, infine, nel caso in cui, risultando una residenza anagrafica, si effettui la notifica di atto stragiudiziale di costituzione in mora con attestazione dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. o 143 c.p.c..

D.2) Persona difesa: straniero residente o non residente in Italia

- a) Parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa; in alternativa, verbale di identificazione dal quale risulti l'assenza di dimora o di altro domicilio effettivo, oltre quello eletto presso il Difensore;
- b) Debita richiesta finalizzata al rintraccio dell'assistito all'Ufficio Anagrafe di appartenenza, all'AIRE e al DAP. L'attività si riterrà perfezionata nel caso in cui le risposte siano negative, ovvero nell'ipotesi in cui il Difensore dimostri di aver presentato richiesta ai suddetti uffici senza aver ricevuto risposta entro il termine di 90 giorni, e, infine, nel caso in cui, risultando una residenza anagrafica, si effettui la notifica di atto stragiudiziale di costituzione in mora con attestazione dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. o 143 c.p.c.
- c) attestazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Como circa l'eventuale presenza in Italia della persona difesa. È sufficiente che il Difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta per ottenere informazioni con visto di autorizzazione, se necessario, del Giudice procedente; il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro trenta giorni;
- d) attestazione del Consolato o dell'Ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. È sufficiente che il Difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta; il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro trenta giorni.

Recupero giudiziale del credito nei confronti del proprio assistito insolvente

In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il Difensore fornisce la prova, mediante allegazione, ove disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale, che si considera concluso con la prova dell'impossibilità di procedere a

pignoramento dei beni dell'assistito o presso terzi. Ai fini del presente protocollo si considera sussistente il requisito della prova dell'impossibilità di procedere a pignoramento laddove il Difensore produca la copia degli esiti delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., di un verbale di pignoramento negativo ovvero nel caso in cui il Difensore produca un verbale di mancato pignoramento con non meno di due accessi (ad esempio nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario abbia trovato a più riprese chiuso il domicilio).

È fatta salva la possibilità per il Difensore di presentare istanza di liquidazione al di fuori del presente protocollo, motivandone i presupposti. Si concorda che, a titolo di competenze per il procedimento monitorio e per la procedura esecutiva di recupero del credito professionale, sarà riconosciuto l'importo forfettario di **Euro 650,00** oltre al rimborso delle anticipazioni e delle spese documentate eventualmente sostenute dal Difensore.

L'introduzione del presente protocollo sarà rivalutata, ove ritenuto utile, con riunioni annuali tra rappresentanti del Tribunale, C.O.A. e C.P., al fine di esaminare eventuali criticità e procedere ad eventuali rettifiche o aggiornamenti.

Como, lì 04.12.2024

Presidente Vicario del Tribunale di Como

Dott. Carlo Cecchetti



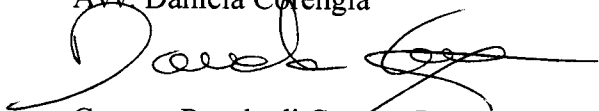
Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Como

Dott. Massimo Astori



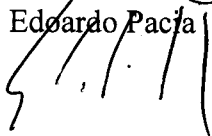
Ordine degli Avvocati di Como

Avv. Daniela Corengia



Camera Penale di Como e Lecco

Avv. Edoardo Pacia



N. _____ R.G. N.R.

N. _____ R.G. GIP

N. _____ R.G. DIB

AL TRIBUNALE DI COMO

- Ufficio del dibattimento monocratico, Giudice

- Ufficio del dibattimento collegiale, Collegio

- Ufficio del GIP, Dott.

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Art. 74 e seg. T.U. 115/2002

Il sottoscritto/a _____, nato a _____ il
_____, residente a _____ (____) via
_____, codice fiscale _____,
nella propria qualità di

☐ persona sottoposta ad indagini

☐ imputato come in atti

☐ condannato

☐ persona offesa dal reato

nell'ambito del procedimento penale sopra indicato

CHIEDE

sussistendone le condizioni, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

☐ nel confermare, come da atto già depositato, la nomina, quale proprio unico difensore di fiducia, dell'Avv. _____ del Foro di _____, iscritto negli elenchi di cui all'art.81 DPR 115/02;

☐ nel confermare di volersi avvalere dell'assistenza, quale unico difensore, dell'Avv. _____ del Foro _____ di _____, già nominato difensore d'ufficio, iscritto negli elenchi di cui all'art.81 DPR 115/02.

DICHIARA E AUTOCERTIFICA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che

☐ è residente a _____ (_____), via/piazza/corso/viale

☐ è attualmente privo di fissa dimora;

☐ è l'unico componente della propria famiglia anagrafica e, essendo straniero extracomunitario, **non** gli è mai stato attribuito un codice fiscale, ribadendo, pertanto, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 144/2004 della Corte Costituzionale¹, i seguenti dati:

cognome _____

nome _____

luogo e data di nascita _____

sex _____

☐ è l'unico componente della propria famiglia anagrafica e il proprio codice fiscale è il seguente

☐ la propria famiglia anagrafica è composta dai seguenti membri:

1. dal sottoscritto istante avente codice fiscale _____

2. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____, reddito (comprensivo di quello
prodotto all'estero, di quello esente da IRPEF, o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli derivanti da beni immobili o mobili registrati)
_____;

3. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____, reddito (comprensivo di quello
prodotto all'estero, di quello esente da IRPEF, o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli derivanti da beni immobili o mobili registrati), redditi
prodotti all'estero _____;

4. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____, reddito (comprensivo di quello
prodotto all'estero, di quello esente da IRPEF, o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli derivanti da beni immobili o mobili registrati), redditi
prodotti all'estero _____;

¹ Con l'ordinanza n. 144/2004, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 DPR 30 maggio 2002 n. 115, ha affermato che, agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza, lo straniero extracomunitario, privo del codice fiscale, può fornire i dati di cui all'art. 4 DPR 605/1973 e cioè cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso.

5. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____, reddito (comprensivo di quello
prodotto all'estero, di quello esente da IRPEF, o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli derivanti da beni immobili o mobili registrati), redditi
prodotti all'estero _____;

☐ il proprio reddito (comprensivo di quello prodotto all'estero, di quello esente da IRPEF, o
soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli derivanti da
beni immobili o mobili registrati) e proveniente da _____², ammonta ad
€ _____ e comunque è inferiore al limite posto dall'art. 76 dpr n. 115/2002;

☐ non ha percepito alcun reddito e, tuttavia, ai fini delle proprie ordinarie necessità ha goduto di
un reddito comunque inferiore al limite posto dall'art. 76 dpr n. 115/2002 percepito in quanto
_____ ³

☐ non gode di redditi prodotti all'estero, come da certificazione consolare allegata;

☐ non gode di redditi prodotti all'estero e di trovarsi nella impossibilità di produrre la
documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, 2° comma, D.P.R. n° 115/2002 e, ad ogni effetto e, in
particolare, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del DPR 115/ 2002, sostituisce la certificazione richiesta
con la presente dichiarazione: *“Sono impossibilitato a produrre la certificazione consolare di cui
all'art. 79, 2° comma, D.P.R. n° 115/2002 nonostante il difensore abbia richiesto senza esito, la
suddetta certificazione alla Sezione Consolare competente, e pertanto dichiaro di non avere redditi,
beni immobili e beni mobili all'estero (Cass. Pen, Sez. IV, sent. n° 21999 del 26/02/2009)”. Ai predetti
fini allego prova della formale richiesta alla autorità consolare inviata, senza alcun esito, almeno 30
giorni prima del deposito della presente istanza”*⁴;

☐ gode di un reddito prodotto all'estero inferiore al limite posto dall'art. 76 dpr. 115/2002 e pari
ad € _____;

☐ non possiede beni immobili o mobili registrati, _____ ad _____ eccezione _____ di:
_____, che
non costituisce fonte di reddito per l'istante oltre a quanto già sopra esplicitato;

☐ pertanto, il REDDITO COMPLESSIVO (compreso quello dei familiari di cui sopra), ai fini
della presente istanza ammonta ad € _____, sussistendo,
quindi, le condizioni di reddito previsto per l'ammissione;

² Indicare la fonte del reddito, ad esempio una o più voci tra reddito da lavoro dipendente (compreso TFR), da lavoro autonomo, reddito fondiario, reddito da capitale, reddito da società, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, o qualsiasi altra fonte di reddito anche non imponibile.

³ Si rammenta la necessità, ai fini dell'ammissione all'istituto, di indicare comunque il reddito seppur minimo di sostentamento e le relative fonti. Ove possibile indicare l'importo mensile percepito (ex multis, ordinanza Cass. Sezione III, 23.10.2001, n. 432799).

⁴ Nelle ipotesi previste all'ultimo periodo di cui all'art. 109 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ad esempio nei casi di arresto, fermo, ecc.), la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato potrà comunque essere presentata entro il termine di legge previsto a pena di decadenza (ossia 20 gg., decorrenti dal primo atto in cui interviene il difensore), purché ci si riservi espressamente il deposito della formale richiesta inoltrata alla autorità consolare. Solo successivamente al deposito presso la cancelleria di tale formale richiesta inoltrata alla autorità consolare con conseguente attestazione da parte del difensore della mancata risposta, la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già presentata potrà essere vagliata dal giudice procedente.

☐ **NON** è stato già condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416-bis cp, 291-quater del dpr n. 43/73, 73 dpr n. 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, dello stesso decreto, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis cp ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

☐ **NON** è indagato, imputato e/o condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

SI IMPEGNA

- a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, le eventuali variazioni del reddito che fossero rilevanti ai fini della concessione del beneficio;

- ad integrare la eventuale documentazione allegata, ove ritenuto necessario, nel termine che sarà assegnato (art. 79, comma 3, dpr n. 115/02).

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 comma 1, lettera O D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Como _____

Firma

Visto per autentica Avv. _____

Il sottoscritto _____ dichiara altresì di aver fatto riserva, personalmente o tramite il proprio difensore, di deposito della presente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'udienza del _____ ovvero in sede di interrogatorio di convalida/garanzia del _____⁵

Como _____

Firma

Visto per autentica Avv. _____

⁵ Ai sensi dell'art. 109 DPR 115/2002 gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato ha fatto riserva di presentazione e l'istanza è stata effettivamente depositata entro i 20 giorni successivi.



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

N. _____ R.G.N.R.

N. _____ R.G. G.I.P.

N. _____ PATR.

Il Giudice _____, letta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pervenuta il _____ nell'interesse di _____ (persona offesa/indagato/imputato), nato/a in _____ il _____;

rilevato che detta richiesta è stata redatta secondo il modello di istanza condivisa tra Tribunale di Como, Ordine degli Avvocati di Como e Camera Penale di Como – Lecco e contiene:

- 1) () l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- 2) () le generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- 3) () la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76_
- 4) () l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
- 5) () la certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto indicato per i redditi prodotti all'estero ovvero la dichiarazione sostitutiva che attesta di non avere redditi prodotti all'estero, in quanto cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea
- 6) () la sottoscrizione dell'istante autenticata dal Difensore;

7) verificato il titolo del reato, che non è ricompreso tra quelli esclusi ex lege dal beneficio ex art. 91 co. 1 lett. a);

Il Giudice

1. ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato

2. non ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato per carenza dei requisiti previsti dalla legge

3. dispone integrarsi l'istanza entro gg. 20 relativamente alla certificazione di cui al punto 5), poiché l'istante è detenuto ed è cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea.

Si precisa che i benefici economici derivanti dalla presente ammissione potranno verificarsi solo qualora il difensore sia iscritto nell'elenco ex art. 81 D.P.R. 115/2002 curato dall'Ordine degli Avvocati.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Como,

Il Giudice

N. _____ R.G. N.R.

N. _____ R.G. GIP

N. _____ R.G. DIB

AL TRIBUNALE DI COMO

- Ufficio del dibattimento monocratico, Giudice

- Ufficio del dibattimento collegiale, Collegio

- Ufficio del GIP, Dott.

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Art. 74 e seg. T.U. 115/2002

Il sottoscritto/a _____, nato a _____ il
_____, residente a _____ (____) via
_____, codice fiscale _____,
nella propria qualità di persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento penale sopra indicato,
a carico di _____ per il reato di cui all'art.

RILEVATO

che secondo il disposto dell'art. 76 comma 4-ter DPR 115/02, la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto

CHIEDE

sussistendone le condizioni, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

☐ nel confermare, come da atto già depositato, la nomina, quale proprio unico difensore di fiducia, dell'Avv. _____ del Foro di _____, iscritto negli elenchi di cui all'art. 81 DPR 115/02;

DICHIARA E AUTOCERTIFICA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che

☐ è residente a _____ (____), via/piazza/corso/viale

☐ è attualmente privo di fissa dimora;

☐ è l'unico componente della propria famiglia anagrafica e, essendo straniero extracomunitario, **non** gli è mai stato attribuito un codice fiscale, ribadendo, pertanto secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 144/2004 della Corte Costituzionale¹, i seguenti dati:

cognome _____

nome _____

luogo e data di nascita _____

sex _____

OPPURE

☐ è l'unico componente della propria famiglia anagrafica e il proprio codice fiscale è il seguente _____

☐ la propria famiglia anagrafica è composta dai seguenti membri:

1. dal sottoscritto istante avente codice fiscale _____

2. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____;

3. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____;

4. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____;

5. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____;

☐ **NON** è stato già condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416-bis cp, 291-quater del dpr n. 43/73, 73 dpr n. 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, dello stesso decreto, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis cp ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

☐ **NON** è indagato, imputato e/o condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

SI IMPEGNA

- ad integrare la eventuale documentazione allegata, ove ritenuto necessario, nel termine che sarà assegnato (art. 79, comma 3, dpr n. 115/02).

¹ Con l'ordinanza n. 144/2004, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 DPR 30 maggio 2002 n. 115, ha affermato che, agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza, lo straniero extracomunitario, privo del codice fiscale, può fornire i dati di cui all'art. 4 DPR 605/1973 (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso).

**La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 comma 1, lettera O
D.P.R. 28.12.2000, n. 445**

Como _____

Firma

Visto per autentica Avv. _____

Il sottoscritto _____ dichiara altresì di aver fatto riserva, personalmente o
tramite il proprio difensore, di deposito della presente istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, all'udienza del _____²

Como _____

Firma

Visto per autentica Avv. _____

² Ai sensi dell'art. 109 DRP 115/2002 gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato ha fatto riserva di presentazione e l'istanza è stata effettivamente depositata entro i 20 giorni successivi.



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

N. _____ R.G.N.R.

N. _____ R.G. G.I.P.

N. _____ PATR.

Il Giudice _____, letta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pervenuta il _____ nell'interesse di _____ (persona offesa/indagato/imputato), nato/a in _____ il _____;

rilevato che detta richiesta è stata redatta secondo il modello di istanza condivisa tra Tribunale di Como, Ordine degli Avvocati di Como e Camera Penale di Como – Lecco e contiene:

- 1) () l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- 2) () le generalita' dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- 3) () la sottoscrizione dell'istante autenticata dal Difensore;
- 4) tenuto conto che ex art. 76 co. 4 ter la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli ((572, 583-bis, 612-bis)) 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto;

Il Giudice

1. ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato

2. non ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato per carenza dei requisiti previsti dalla legge

3. dispone integrarsi l'istanza entro gg. 20 relativamente alla certificazione di cui al punto 5), poiché l'istante è detenuto ed è cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea.

Si precisa che i benefici economici derivanti dalla presente ammissione potranno verificarsi solo qualora il difensore sia iscritto nell'elenco ex art. 81 D.P.R. 115/2002 curato dall'Ordine degli Avvocati.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Como,

Il Giudice

N. _____ R.G. N.R.

N. _____ R.G. G.D.P.

AL GIUDICE DI PACE DI COMO

- Ufficio del Giudice di Pace, Dott.

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Art. 74 e seg. T.U. 115/2002

Il sottoscritto/a _____, nato a _____ il
_____, residente a _____ (____) via
_____, codice fiscale _____,
nella propria qualità di

- ☐ persona sottoposta ad indagini
- ☐ imputato come in atti
- ☐ condannato
- ☐ persona offesa dal reato

nell'ambito del procedimento penale sopra indicato

CHIEDE

sussistendone le condizioni, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

☐ nel confermare, come da atto già depositato, la nomina, quale proprio unico difensore di fiducia, dell'Avv. _____ del Foro di _____, iscritto negli elenchi di cui all'art.81 DPR 115/02;

☐ nel confermare di volersi avvalere dell'assistenza, quale unico difensore, dell'Avv. _____ del Foro _____ di _____, già nominato difensore d'ufficio, iscritto negli elenchi di cui all'art.81 DPR 115/02.

DICHIARA E AUTOCERTIFICA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che

☐ è residente a _____ (____), via/piazza/corso/viale

☐ è attualmente privo di fissa dimora;

☐ è l'unico componente della propria famiglia anagrafica e, essendo straniero extracomunitario, **non** gli è mai stato attribuito un codice fiscale, ribadendo, pertanto, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 144/2004 della Corte Costituzionale¹, i seguenti dati:

cognome _____

nome _____

luogo e data di nascita _____

sex _____

☐ è l'unico componente della propria famiglia anagrafica e il proprio codice fiscale è il seguente

☐ la propria famiglia anagrafica è composta dai seguenti membri:

1. dal sottoscritto istante avente codice fiscale _____

2. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____, reddito (comprensivo di quello
prodotto all'estero, di quello esente da IRPEF, o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli derivanti da beni immobili o mobili registrati)
_____;

3. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____, reddito (comprensivo di quello
prodotto all'estero, di quello esente da IRPEF, o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli derivanti da beni immobili o mobili registrati), redditi
prodotti all'estero _____;

4. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____, reddito (comprensivo di quello
prodotto all'estero, di quello esente da IRPEF, o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli derivanti da beni immobili o mobili registrati), redditi
prodotti all'estero _____;

5. _____ nato/a _____ il
_____, codice fiscale _____,
parentela / affinità con il richiedente _____, reddito (comprensivo di quello
prodotto all'estero, di quello esente da IRPEF, o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli derivanti da beni immobili o mobili registrati), redditi
prodotti all'estero _____;

☐ il proprio reddito (comprensivo di quello prodotto all'estero, di quello esente da IRPEF, o
soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli derivanti da

¹ Con l'ordinanza n. 144/2004, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 DPR 30 maggio 2002 n. 115, ha affermato che, agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza, lo straniero extracomunitario, privo del codice fiscale, può fornire i dati di cui all'art. 4 DPR 605/1973 e cioè cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso.

beni immobili o mobili registrati) e proveniente da _____², ammonta ad € _____ e comunque è inferiore al limite posto dall'art. 76 dpr n. 115/2002;

☐ non ha percepito alcun reddito e, tuttavia, ai fini delle proprie ordinarie necessità ha goduto di un reddito comunque inferiore al limite posto dall'art. 76 dpr n. 115/2002 percepito in quanto _____³

☐ non gode di redditi prodotti all'estero, come da certificazione consolare allegata;

☐ non gode di redditi prodotti all'estero e di trovarsi nella impossibilità di produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, 2° comma, D.P.R. n° 115/2002 e, ad ogni effetto e, in particolare, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del DPR 115/ 2002, sostituisce la certificazione richiesta con la presente dichiarazione: *“Sono impossibilitato a produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, 2° comma, D.P.R. n° 115/2002 nonostante il difensore abbia richiesto senza esito, la suddetta certificazione alla Sezione Consolare competente, e pertanto dichiaro di non avere redditi, beni immobili e beni mobili all'estero (Cass. Pen, Sez. IV, sent. n° 21999 del 26/02/2009)”. Ai predetti fini allego prova della formale richiesta alla autorità consolare inviata, senza alcun esito, almeno 30 giorni prima del deposito della presente istanza*”⁴;

☐ gode di un reddito prodotto all'estero inferiore al limite posto dall'art. 76 dpr. 115/2002 e pari ad € _____;

☐ non possiede beni immobili o mobili registrati, _____ ad _____ eccezione _____ di: _____, che non costituisce fonte di reddito per l'istante oltre a quanto già sopra esplicitato;

☐ pertanto, il REDDITO COMPLESSIVO (compreso quello dei familiari di cui sopra), ai fini della presente istanza ammonta ad € _____, sussistendo, quindi, le condizioni di reddito previsto per l'ammissione;

☐ **NON** è stato già condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416-bis cp, 291-quater del dpr n. 43/73, 73 dpr n. 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, dello stesso decreto, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis cp ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

☐ **NON** è indagato, imputato e/o condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

SI IMPEGNA

² Indicare la fonte del reddito, ad esempio una o più voci tra reddito da lavoro dipendente (compreso TFR), da lavoro autonomo, reddito fondiario, reddito da capitale, reddito da società, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, o qualsiasi altra fonte di reddito anche non imponibile.

³ Si rammenta la necessità, ai fini dell'ammissione all'istituto, di indicare comunque il reddito seppur minimo di sostentamento e le relative fonti. Ove possibile indicare l'importo mensile percepito (ex multis, ordinanza Cass. Sezione III, 23.10.2001, n. 432799).

⁴ Nelle ipotesi previste all'ultimo periodo di cui all'art. 109 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ad esempio nei casi di arresto, fermo, ecc.), la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato potrà comunque essere presentata entro il termine di legge previsto a pena di decadenza (ossia 20 gg., decorrenti dal primo atto in cui interviene il difensore), purché ci si riservi espressamente il deposito della formale richiesta inoltrata alla autorità consolare. Solo successivamente al deposito presso la cancelleria di tale formale richiesta inoltrata alla autorità consolare con conseguente attestazione da parte del difensore della mancata risposta, la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già presentata potrà essere vagliata dal giudice procedente.

- a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, le eventuali variazioni del reddito che fossero rilevanti ai fini della concessione del beneficio;
- ad integrare la eventuale documentazione allegata, ove ritenuto necessario, nel termine che sarà assegnato (art. 79, comma 3, dpr n. 115/02).

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 comma 1, lettera O D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Como _____

Firma

Visto per autentica Avv. _____

Il sottoscritto _____ dichiara altresì di aver fatto riserva, personalmente o tramite il proprio difensore, di deposito della presente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'udienza del _____ ovvero in sede di interrogatorio di convalida/garanzia del _____⁵

Como _____

Firma

Visto per autentica Avv. _____

⁵ Ai sensi dell'art. 109 DPR 115/2002 gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato ha fatto riserva di presentazione e l'istanza è stata effettivamente depositata entro i 20 giorni successivi.



GIUDICE DI PACE DI COMO

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

N. _____ R.G.N.R.

N. _____ R.G. G.D.P.

N. _____ PATR.

Il Giudice di Pace _____, letta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pervenuta il _____ nell'interesse di _____ (persona offesa/indagato/imputato), nato/a in _____ il _____;

rilevato che detta richiesta è stata redatta secondo il modello di istanza condivisa tra Tribunale di Como, Ordine degli Avvocati di Como e Camera Penale di Como – Lecco e contiene:

- 1) () l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- 2) () le generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- 3) () la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
- 4) () l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
- 5) () la certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto indicato per i redditi prodotti all'estero ovvero la dichiarazione sostitutiva che attesta di non avere redditi prodotti all'estero, in quanto cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea
- 6) () la sottoscrizione dell'istante autenticata dal Difensore;

7) verificato il titolo del reato, che non è ricompreso tra quelli esclusi ex lege dal beneficio ex art. 91 co. 1 lett. a);

Il Giudice di Pace

1. ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato

2. non ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato per carenza dei requisiti previsti dalla legge

3. dispone integrarsi l'istanza entro gg. 20 relativamente alla certificazione di cui al punto 5), poiché l'istante è detenuto ed è cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea.

Si precisa che i benefici economici derivanti dalla presente ammissione potranno verificarsi solo qualora il difensore sia iscritto nell'elenco ex art. 81 D.P.R. 115/2002 curato dall'Ordine degli Avvocati.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Como,

Il Giudice di Pace
